ATTO N. 2206

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1458 del 6.10.2004)

"Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia"

Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il 6.10.2004

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 6.10.2004

Modulo M/8

Cod. DX04290062

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE NORME IN MATERIA DI VIGILANZA RESPONSABILITA' SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA. APPROVAZIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/10/2004 n. 1458 .

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : DI BARTOLO FEDERICO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;
Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia";
Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;
Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6;
Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2) di evidenziare che il testo dell'articolo riguardante la norma finanziaria sarà formulato successivamente, prima dell'avvio dei lavori della Commissione consiliare;
3) di indicare l'Assessore Federico Di Bartolo a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie, compresa la presentazione della norma finanziaria;
4) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - UFFICIO SEGRETERIA

Disegno di legge: " Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia "

RELAZIONE

PREMESSA

L'art. 46 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme in materia edilizia" prevede che la Regione, con apposita legge detti, con riferimento alle norme di principio contenute nel Titolo IV del d.P.R. n. 380/2001, ed in attuazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico edilizia, regolando anche le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria, potenziando i sistemi organizzativi e tecnologici di controllo.

Detta norma stabilisce, al riguardo, alcuni obiettivi ai quali la successiva legge deve fare riferimento e fissa alcune condizioni circa il procedimento relativo alle domande di condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni.

La Giunta Regionale deve, pertanto, effettuare tale ulteriore adempimento, al fine di consentire l'emanazione della legge regionale nei tempi prefissati, e con ciò dare certezza normativa e tradurre in norme di dettaglio i principi fissati dalle normative statali soprarichiamate, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004 e del Decreto Legge 168 del 12/7/2004, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191.

Il disegno di legge di che trattasi completa, pertanto, la disciplina regionale in materia edilizia già contenuta nella predetta legge regionale n. 1/2004 disciplinando gli aspetti relativi alla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria edilizia, con riferimento ai principi contenuti nel Titolo IV del d.p.r. n. 380/2001, nonché in materia di rilascio del titolo abilitativi in sanatoria a seguito del condono edilizio.

In attuazione della l.r. n. 1/2004 risultano comunicate alla Regione, in quanto formalmente attivati n. 45 Sportelli Unici per l'attività edilizia.

Al riguardo, come peraltro ormai affermato, l'intera disciplina edilizia dei titoli abilitativi ad edificare e quindi i relativi procedimenti sia autorizzatori che di controllo e sanzionatori, sono da considerare materia concorrente nell'ambito del "Governo del Territorio", come peraltro affermato anche dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale.
In applicazione di questo principio e non essendo certe quali siano le norme di principio del T.U. n. 380/2001, vista la quantità di norme di dettaglio ivi contenute, resta affidata alla Regione, in sede di approvazione delle leggi regionali, la differenziazione tra norme di principio e le altre, in attesa dei decreti previsti dalla legge 131/2003.

Ciò implica che, come peraltro già avvenuto in sede di stesura della legge regionale n. 1/2004 soprarichiamata, si dovrà operare la distinzione tra norme di principio e norme ordinarie, fermi restando gli effetti per gli aspetti di carattere penale e di diritto privato in ordine ai quali solo lo Stato può provvedere.

La citata normativa nazionale in materia di condono edilizio conferma, quanto a principi ed effetti, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/85, come successivamente modificata e dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La sanatoria si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e la relativa domanda può essere presentata entro il 10 dicembre 2004 (termine fissato con D.L. n. 168 del 12/7/2004, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 28/6/2004).

Le disposizioni normative previste al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legge sul condono indicano, quale motivazione del condono edilizio, la fase transitoria che intercorre per l'adeguamento delle norme regionali ai principi del testo unico (d. P.R. n. 380/2001) suddetto, in conformità alla recente riforma del Titolo V della Costituzione, mentre il comma 3 dello stesso articolo contiene esplicito rinvio alle normative regionali per fissare le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria.

La Corte Costituzionale si è pronunciata, con tre sentenze ed una ordinanza, su una serie di questioni di legittimità costituzionale e di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, inerenti l'art. 32 del D.L. 30/9/2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003, n. 326) e normative conseguenti approvate da alcun regioni. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza 28 giugno 2004, n. 196, ha adottato una soluzione di sostanziale compromesso rispetto ai ricorsi proposti, facendo salvo il condono in se, ma riconoscendo alle Regioni la fondatezza dei loro rilievi basati sulla lamentata violazione delle proprie attribuzioni.

Infatti, malgrado l'intervenuto accrescimento dei poteri regionali in conseguenza della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di intervento assai ristretti.

La Corte ha disatteso le censure mosse dalle regioni nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art. 32 e delle sue caratteristiche complessive non rilevando elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa nazionale. Pur salvando l'istituto del condono, la Corte ha accolto i rilievi concernenti la violazione delle competenze regionali stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che quanto statuito dall'art. 32 conferma l'indipendenza dell'effetto estintivo penale sul quale solo il legislatore statale può decidere rispetto al conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria. Ciò è assai rilevante in vista delle conseguenze della decisione della Corte, se le Regioni possono determinare "la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio", potrebbe avvenire che medesime tipologie di abuso sono ammesse a sanatoria amministrativa, ma statuendo l'indipendenza di cui sopra si fanno comunque salvi, in ogni caso, gli effetti estintivi penali derivanti dalla norma statale.

La Corte pone alcuni esempi di disposizioni di principio contenuti nella legislazione statale: la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32; il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili.

La Corte ha quindi affermato che le Regioni possono, nella loro autonomia, fare scelte diverse, in materia di condono edilizio, da quelle delineate dal legislatore statale; è

possibile quindi, sulla base della sentenza n. 196/2004, che le Regioni adottino "una legislazione più restrittiva della sanatoria edilizia o parzialmente diversa rispetto a quanto previsto dall'art. 32", anche se non è possibile negare "la stessa possibilità di applicare la sanatoria edilizia di tipo straordinario nel territorio regionale.

Con il Decreto legge n. 168 del 12/7/2004, in attuazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004, è stato stabilito che la legge regionale prevista al comma 26 dell'art. 32 del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 168/2004; conseguentemente i termini temporali stabiliti all'art. 32 suddetto, sono stati congruamente posticipati.

In particolare si rinvia alle regioni:
- di poter determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;
- poter determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione:
- di applicare le norme anche alle opere relative a beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale;
- di disciplinare diversamente gli effetti e le modalità "del silenzio - assenso" del Comune sulle domande di condono.

Inoltre con l'emendamento del Governo all'art. 5 del D.L. 168 del 12/7/2004 in sede di conversione del decreto medesimo alla Camera dei Deputati si è introdotta la possibilità che le leggi regionali determinino anche le modalità con cui trattare le domande di condono presentate antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE

1) Le norme del d.d.l. concernenti la vigilanza, responsabilità e sanzioni sulle opere edilizie, recepiscono pressoché completamente la disciplina nazionale di cui al d.P.R. 380/2001 con alcuni elementi innovativi che riguardano, in particolare:
   a) che nel procedimento sanzionatorio di opere abusive, l'interessato nel termine di 15 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori possa presentare al Comune documenti in relazione ai provvedimenti da emanare;
   b) che i Comuni disciplinino le modalità di controllo dell'abusivismo attraverso la costituzione "di un nucleo di controllo del territorio" composto da agenti della polizia municipale e dipendenti del ruolo tecnico, il quale deve provvedere all'accertamento degli abusi. Di tale nucleo potranno far parte anche agenti del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Provinciale, previa stipula di apposita convenzione;
   c) che la responsabilità degli abusi viene prevista a carico del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori i quali sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie ed alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusive, salvo che non dimostrino di non essere responsabili dell'abuso;
   d) con la fissazione di specifiche sanzioni alle imprese che realizzano opere abusive, anche ai fini della esclusione da procedure d'appalto di lavori pubblici;

e) che i procedimenti sanzionatori in aree vincolate vengono disciplinati in maniera diversa a secondo che si tratti di vincoli imposti da normative statali o regionali;
f) che la Provincia intervenga in via sostitutiva del Comune in tutte le fasi del procedimento sanzionatorio;
g) una diversa disciplina per il calcolo della sanzione amministrativa, riferita al costo di costruzione dell'opera abusiva, graduata in ragione della gravità dell'abuso;
h) una nuova disciplina sanzionatoria per i mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza del titolo previsto dalla l.r. 1/2004;
i) l'esplicitazione nella normativa regionale della possibilità di annullare, da parte della provincia, anche i piani attuativi, oltre ai permessi di costruzione rilasciati e approvati in difformità dalle prescrizioni urbanistiche;
j) specifiche competenze a carico del Comune, Provincia e Regione sulle modalità di controllo dell'abusivismo e della acquisizione e reperimento dei dati in maniera informatizzata;
k) l'introduzione dell'accertamento di conformità, mediante titolo abilitativo a sanatoria per interventi realizzati abusivamente purché essi risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente, con la previsione del procedimento sanzionatorio degli interventi realizzati nelle aree con vincolo ambientale (D.Lgs. 42/2004).

2) In materia di condono edilizio va evidenziato, che nella Regione Umbria c'è una cultura in generale contraria all'abuso edilizio come metodo consueto di operare e pertanto il disegno di legge regionale tiene conto di tale realtà, ove il fenomeno dell'abusivismo, in base alle tipologie che vengono accertate e sanzionate dai Comuni, attiene opere di modesta entità riconducibili a pertinenze e ampliamenti di edifici esistenti e cambi di destinazioni d'uso.

Conseguentemente Il disegno di legge prevede la disciplina regionale sull'applicazione delle norme in materia di condono edilizio nel territorio limitatamente a precise fattispecie di tipologie di abuso di entità, per quanto attiene limitate superfici, inferiore a quanto consentito dalla norma nazionale, qualora si tratti di interventi in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Il d.d.l. contiene altresì norme per l'esclusione della sanatoria di alcuni interventi.

In merito all'elenco degli immobili indicati al comma 27, lettera d) dell'art. 32 del D.L. 269/2003 sono aggiunti i Siti di interesse naturalistico e le aree boscate e di cui rispettivamente agli artt. 13 e 15 della l.r. 27/2000, seppure si ritiene la Regione competente a concorrere a modulare con proprie leggi le tutele e la valorizzazione dei suddetti immobili nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio, come d'altra parte già realizzato con il Piano urbanistico Territoriale e i Piani Territoriali di Coordinamento provinciali. Di conseguenza, fermi restando gli assensi previsti delle autorità titolari dei vincoli medesimi, la Regione può senz'altro concorrere, anche in forza della sentenza 196/2004 della Corte Costituzionale, dettando modalità e condizioni di applicazione diverse da quanto previsto all'art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2004.

Il disegno di legge disciplina i seguenti aspetti, con novazioni e modificazioni rispetto alle norme statali:

Art. 1 (Finalità ed oggetto)
Stabilisce le finalità e l'oggetto della legge relativamente alle norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività edilizia, nonché per regolare i titoli abilitativi in sanatoria ed i sistemi organizzativi di controllo.

Art. 2 (Ambito di applicazione)
Con l'entrata in vigore della legge regionale è disposta la cessazione nella Regione l'applicazione delle norme statali di dettaglio contenute nel Titolo IV del d.P.R. 380/2001, relativamente all'intero capo I e al capo II, limitatamente agli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41e 42, fatte salve le norme relativa ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.

Art. 3. (Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia)
Al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale spetta la competenza ad esercitare la funzione di vigilanza e controllo sull'attività edilizia ed il compito di effettuare i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale 1/2004.
I relativi provvedimenti dovranno essere inviati alla Provincia, cui compete l'eventuale intervento sostitutivo.
L'attività di vigilanza costituisce lo strumento indispensabile per giungere all'individuazione degli illeciti edilizi ed è prevista, pertanto, la costituzione da parte dei comuni di un apposito nucleo di controllo del territorio cui competerà la redazione degli atti di accertamento degli abusi e quant'altro l'amministrazione comunale iontenderà affidargli in merito a tali procedimenti., le relative notifiche e la predisposizione di tutti gli atti conseguenti, oltre al rapporto mensile sull'attività di vigilanza.

E' confermato l'intervento sostitutivo della provincia, attraverso la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia del comune a provvedere alla adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Art. 4. (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
Prevede le modalità di effettuare la vigilanza in caso di opere abusive eseguite da parte di amministrazioni statali.

Art. 5. (Responsabilità)
Restano confermate le norme sulla responsabilità del titolare del "titolo abilitativo", del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
Il comune è tenuto, in caso di dichiarazioni non veritiere del progettista contenute nella dichiarazione allegata alla DIA o al procedimento edilizio abbreviato (art. 17 e 20 della legge regionale 1/2004 o del direttore dei lavori contenute nella dichiarazione in materia di certificato di agibilità (art. 30 della legge regionale 1/2004) ad informare il competente ordine o collegio professionale.
Sono previste particolari sanzioni anche per le imprese costruttrici in caso di accertata esecuzione di lavori senza titolo abilitativo o in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali.

Art. 6. (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
Sono previste le modalità per sanzionare gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali con la possibilità di prorogare il

termine di 90 giorni per il responsabile dell'abuso di provvedere alla demolizione, in caso di motivata richiesta (ulteriori 30 gg.).
La disposizione prevista al comma 7 prevede, in caso di opere abusive su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità non imposti dalle normative statali, l'esclusiva competenza del comune per l'acquisizione del terreno e per procedere alla demolizione, escludendo la competenza di altre amministrazioni.
Solamente in caso di opere abusive di ampliamento di edificio di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici entro i limiti definiti dalle norme, si procederà alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, ovviando, quindi, alla acquisizione pubblica delle aree.
I provvedimenti emanati in applicazione delle disposizioni dell'articolo in questione debbono essere notificati a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera abusiva.

Art. 7. (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)
La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo si applica a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale 1/2004. E' prevista una diversa modalità di calcolo della sanzione pecuniaria rispetto a quelle stabilite dalla normativa nazionale, ed il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio per l'applicazione della sanzione pecuniaria o per la rimessa in pristino in caso di opere eseguite su immobili compresi nei centri storici o su altre aree tutelate da specifiche normative.

Art. 8. (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)
E' prevista una diversa modalità di calcolo della sanzione pecuniaria rispetto a quelle stabilite dalla normativa nazionale.
Le disposizioni vengono riferite anche agli interventi edilizi assoggettati a DIA dalla legge regionale 1/2004.

Art. 9. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)
Anche per tali interventi è prevista una diversa modalità di calcolo della sanzione pecuniaria rispetto a quelle stabilite dalla normativa nazionale.
La disposizione prevista al comma 3 prevede, in caso di opere abusive su immobili sottoposti a vincolo non imposto dalla legge statale, l'esclusiva facoltà del comune per l'applicazione della sanzione, escludendo la competenza di altre amministrazioni.
E' previsto il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio per l'applicazione della sanzione pecuniaria o per la rimessa in pristino in caso di opere eseguite su immobili compresi nei centri storici o su altre aree tutelate da specifiche normative.

Art. 10. (Mutamenti di destinazioni d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)
L'articolo disciplina le sanzioni per tali fattispecie di abusi in base alle diverse casistiche e tenendo conto della loro compatibilità rispetto agli strumenti urbanistici.

Art. 11. (Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della provincia)
Le disposizioni confermano la disciplina già prevista dalla normativa nazionale, estendendola anche all'annullamento dei provvedimenti comunali di approvazione di piani attuativi non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, confermando la competenza della provincia per l'annullamento dei relativi

atti.

Art. 12. (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)
Le disposizioni confermano la disciplina già prevista dalla normativa nazionale, salvo una diversa modalità di calcolo della sanzione pecuniaria.

Art. 13. (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia)
Le disposizioni confermano la disciplina già prevista dalla normativa nazionale, confermando la competenza della provincia per la sospensione o demolizione delle opere eseguite, qualora il comune non abbia provveduto, previo invito al Comune stesso di adempiere entro il termine fissato dalla Provincia.

Art. 14. (Demolizione di opere abusive)
Le disposizioni confermano la disciplina già prevista dalla normativa nazionale, prevedendo il ricorso da parte del comune o della provincia agli organismi statali per provvedere alla demolizione di opere abusive, previa convenzione stipulata d'intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 15. (Competenze della Regione della provincia e del comune)
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale comunica alla provincia lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per la loro esecuzione.
La provincia è comunque tenuta ad accertare l'esito finale dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico – edilizia adottati dal Comune.
La provincia invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività di vigilanza con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso.
La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio che si avvale delle rilevazione dei comuni, dei dati forniti dalle province e dall'autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento sono definite gli obiettivi, ed il funzionamento dell'osservatorio mediante sistemi informatizzati di controllo e verifica.
Tutti gli adempimenti del comune e della provincia sono effettuati in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata.

Art. 16. (Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica)
Le violazioni delle norme in applicazione dell'articolo 40 della legge regionale 1/2004 sono passibili di sanzione pecuniaria applicata dalla provincia in rapporto all'entità della violazione.

Art.17. (Accertamento di conformità)
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale n. 1/2004 o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini previsti e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

E' consentito, ai fini della suddetta sanatoria anche l'adeguamento di eventuali piani attuativi in vigore purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato.
Ove l'intervento realizzato mediante denuncia di inizio attività per alcuni casi, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la relativa sanzione in relazione all'entità dell'intervento.
E' previsto il procedimento sanzionatorio degli interventi realizzati nelle aree con vincolo ambientale (D.Lgs. 42/2004).

Art. 18. (Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità)
La normativa consente l'applicazione della cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale", per un periodo limitato, delle istanze di sanatoria presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge relative ad opere eseguite abusivamente, mediante l'accertamento della sola conformità alla pianificazione urbanistica comunale vigente.

Art. 19. (Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio)
L'articolo stabilisce i principi e le finalità contenute nel d.d.l. per definire le condizioni e limiti del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in conseguenza del condono edilizio diversi da quelli previsti all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge n.326 del 24 novembre 2003 e conferma, quanto a termini temporali, modalità e procedure delle disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge, nonché quanto previsto dagli articoli 32, 33 e 35 della L. 47/85 e dall'articolo 39 della L. 724/94.

Art. 20. (Interventi ammessi a sanatoria)
L'articolo ammette a sanatoria:
- le tipologie di illecito indicate al n. 1 dell'allegato 1 del D.L., limitatamente all'ampliamento di manufatti esistenti, per superfici di modesta entità.
- le tipologie di illecito indicate al n. 2 dell'allegato 1 negli stessi limiti previsti dal D.L.;
- le tipologie di illecito indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al Decreto Legge medesimo;

Art. 21. (Interventi non ammessi a sanatoria)
E' prevista l'esclusione dalla sanatoria delle seguenti categorie di opere o interventi:
a) gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;
b) il cambiamento di destinazione d'uso in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, salvo che questi non siano ubicati all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso;
c) l'utilizzo di aree agricole per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive, ricreative, al servizio di abitazioni o di attività di tipo ricettivo od agrituristico;
d) interi nuovi edifici al di fuori dei casi ammessi dall'art. 20;
e) l'ampliamento di edifici legittimati nella loro interezza con i precedenti condoni edilizi;
f) interventi realizzati nelle aree di uso civico.

Art. 22. (Condizioni per la sanatoria)
Stabilisce alcune condizioni cui debbono soggiacere gli interventi ammessi in sanatoria.

Art. 23. (Modalità)
Vengono fissate modalità per la presentazione delle domande di sanatoria e il relativo procedimento all'ottenimento del titolo abilitativo.
Il comune in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o successivamente al termine di cui al comma 37 dell'articolo 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 detta anche le condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2004 che l'interessato è tenuto ad effettuare.

Art. 24. (Oneri concessori)
E' stabilito che gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative, finalizzando il relativo importo all'evasione delle domande medesime.
Quanto all'anticipazione della quota degli oneri concessori in sede di domanda di condono sono confermate le norme nazionali.

Art. 25. (Oblazione)
E' previsto l'incremento della misura massima consentita dalla normativa nazionale.

Art. 26. (Termini ed effetti per la sanatoria)
Sono precisati alcuni effetti prodotti dalla presentazione della domanda di sanatoria e le relative modalità di controllo. In particolare viene portato a 36 mesi il termine entro il quale i Comuni procedono all'esame delle domande di condono e oltre il quale viene previsto l'intervento sostitutivo della Provincia.

Art.27. (Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio)
Contiene alcune definizioni in relazione agli interventi ammessi a sanatoria.

Art. 28. (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)
Le disposizioni confermano la disciplina già prevista dalla normativa nazionale in materia di ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione, prevedendo le relative sanzioni.

Art. 29. (Valutazione della qualità dell'abuso)
Sono stabiliti i criteri per graduare l'applicazione delle sanzioni amministrative in base alla gravità degli abusi.

Art. 30. (Modificazioni dell'art. 110), Art. 31. (Integrazione dell'art. 34), Art. 32. (Integrazione dell'art. 65, così come modificato dall'art. 55 della l.r. n. 1/2004), Art. 33. (Integrazione con l'art. 65bis), Art. 34. (Modificazioni dell'art. 33), Art. 35. (Integrazione dell'art. 3), Art. 36. (Modificazioni dell'art. 11), Art. 37 (Integrazione dell'art. 21), Art. 38. (Modificazione dell'art. 32), Art. 39 (Aggiunta dell'art. 39 bis), Art. 40 (Modificazioni dell'art. 40), Art. 41 (Modificazioni dell'art. 46), Art. 42 (Abrogazioni), Art. 43 (Norme finali), Art. 44 (Norme finanziaria).

Contengono disposizioni di modifica ed integrazione alle leggi regionali 2.3.1999, n. 3, 24.3.2000, n. 27, 21.10.1997, n. 31 e 18.2.2004, n. 1.

Art. 39. (Istituzione dell'art. 39bis)
Ad integrazione della l.r. 1/2004 viene disciplinata l'istituzione della "Raccolta dei dati del fabbricato" al fine di assicurare una conoscenza completa degli immobili e delle loro trasformazioni a partire dalla data di costruzione, anche al fine di predisporre una banca dati dei fabbricati per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale.

Art. 42. (Abrogazioni)
Sono abrogate le seguenti norme regionali: l'articolo 49 della l.r. n. 1/2004; le lettere c) ed e) del comma 1, i commi 1 bis e 2 dell'articolo 38 della l.r. n. 31/1997;nonché la legge regionale n. 20/1994 istitutiva del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio - C.C.R.T. - e la legge 16 giugno 1999, n. 14.

Art. 44. (Norma finanziaria)
Sarà redatta successivamente prima dell'inizio della discussione in Commissione consiliare. Si fa presente che dall' ipotesi riportata nel presente ddl le entrate per la Regione dell'Umbria sono stimate in 1.000.000, 00 di €.

Disegno di legge: "Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia".

TITOLO I
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 e nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle norme contenute nel Titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono dettate le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico – edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi di controllo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel Titolo IV, Capo I e Capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del d.P.R. 380/2001, salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.

CAPO II
VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Art. 3.
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico -edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle

amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello qualificante i lavori in corso con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di

controllo di cui al comma 5, verifica tempestivamente e comunque entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo Forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'intestatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del

d.p.r. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria competente, alla provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3, la provincia, previo invito al comune ad adempiere entro il termine all'uopo fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Art. 4.
(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 3.

Art. 5.
(Responsabilità)

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle

modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 20, comma 1 let. b) della l.r. n. 1/2004, fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 1/2004, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'articolo 30, comma 4 della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, o all'articolo 21, comma 1 o nella dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e g) della stessa legge regionale n. 1/2004 il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso

di mendacità si applicano le disposizione di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'accertamento definitivo dell'esecuzione di lavori ed opere in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, let. a) , in totale difformità da detti titoli abilitativi o con variazioni essenziali, è comunicata dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed alla Regione.

CAPO III
SANZIONI

Art. 6.
(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 1/2004 ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'art. 3 comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni

dalla notifica dell''ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, e ambientali o idrogeologici.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della

demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'articolo 14.

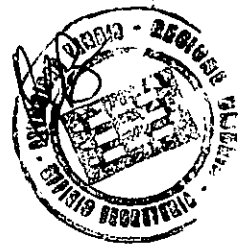

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area.

9. Il comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali.

12. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Art. 7.
(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della ~~di~~ valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è applicata all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore ad Euro millecinquecento.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario

organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.

5. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8.

6. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, se dovuto.

Art. 8.
(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine massimo di centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del

competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è applicata all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a Euro mille.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della stessa legge regionale, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.

5. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Art. 9.
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine massimo di centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base di valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è applicata all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a Euro mille.

3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004, se dovuto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.

9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello stato o di enti pubblici si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del d.p.r. 380/2001.

10. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Art. 10.
(Mutamenti di destinazioni d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)

1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 33 della l.r. 1/2004 sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;

b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:

1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;
2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;
3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se

dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.

3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

4. Nell'ipotesi di mutamento della destinazione d'uso con opere; la sanzione di cui al presente articolo si cumula con quelle corrispondenti previste agli articoli 6, 7, 8 e 9, salvo i casi in cui si procede al ripristino o alla demolizione ai sensi di detti articoli.

5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1 della l.r. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia

Art. 11.
(Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della provincia)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello

stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione. Resta ferma la facoltà del comune di procedere in via di autotutela mediante annullamento d'ufficio degli atti rilasciati.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale medesima.

7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.

Art. 12.
(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è applicata all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 17.

Art. 13.
(Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato dalla provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico – edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza

di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della predetta legge regionale.

Art. 14.
(Demolizione di opere abusive)

1. La demolizione a cura del comune, o della provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta dell'Ente.

2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il comune e la provincia possono anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico – operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

Art. 15.
(Competenze della Regione, della provincia e del comune)

1. Fermo restando quanto previsto al commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, la provincia verifica l'esito finale dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico – edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo. A tal fine il comune dà tempestiva comunicazione alla provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati.

2. Il comune e la provincia effettuano gli accertamenti e i conseguenti adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei medesimi.

3. La provincia, sulla base dei dati di cui al commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal comune e dalla provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio che si avvale delle rilevazione dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall'autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 45 della l.r. 1/2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'osservatorio mediante sistemi informatizzati di controllo e verifica, nonché la realizzazione di una banca dati relativa all'abusivismo edilizio e all'acquisizione delle informazioni sugli interventi edilizi e sulle autorizzazioni ambientali.

Art.16.
(Sanzioni amministrative per violazione delle disciplina in materia di normativa tecnica)

1. Le violazioni delle norme in applicazione dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000 applicata dalla provincia in rapporto all'entità della violazione.

CAPO IV
TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA

Art. 17.
(Accertamento di conformità)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2004 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della l.r. 31/1997. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. L'adeguamento del piano attuativo ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 17 della l.r. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo della provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento. Alla denuncia di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 della l.r. 1/2004 la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo, geologico, idrogeologico, in materia igienico – sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della l.r. 1/2004 e al comma 6 dell'articolo 23.

7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della l.r. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1 del d.lgs. 42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, comma 1 del d.lgs. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza.

CAPO V
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 18.
(Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità)

1. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l'istanza è presentata esclusivamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato al comma 6 dell'articolo 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili appartenenti ai bei pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al comune le eventuali opere realizzate in

assenza o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il comune, nei successivi novanta giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comuncazioni suddette.

TITOLO II
CONDONO EDILIZIO

CAPO I
CONDONO EDILIZIO

Art. 19.
(Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio)

1. Le possibilità, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni con la legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificazioni di cui all'articolo 5 del decreto l egge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, sono disciplinate dal presente Titolo.

2. Per quanto non disposto dal presente Titolo, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 della l. 47/1985, e l'articolo 39 della l. 724/1994, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dall'articolo 32 del decreto legge di cui al comma 1.

Art. 20.
(Interventi ammessi a sanatoria)

1. Nell'ambito dell'intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui

al d.l. 269/2003, convertito con modificazioni con la l. 326/2003, semprechè ultimate entro il 31 marzo 2003:

a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del D.L. medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti:

1) fino a mq. 30 di superficie per unità immobiliare;

2) fino al raddoppio dei metri quadrati previsti al precedente punto 1, per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi;

b) le opere riconducibili alla Tipologia n. 2. (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del D.L. medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma 25 dell'articolo 32 dello stesso decreto legge;

c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al D.L. medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:

1) Tipologia n. 3; (opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite

dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;

4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

2. Le superfici in ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi di ampliamento della costruzione originaria stabiliti al comma 25, primo periodo, dell'articolo 32 del d.l. 269/2003.

Art. 21
(Interventi non ammessi a sanatoria)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della l. 47/1985, dal comma 27 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché all'articolo 22, comma 1, non sono suscettibili di sanatoria:

a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;

b) il cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani accessori collocati all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso;

c) l'utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;

d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b);

e) gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) concernenti l'ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi di intere nuove abitazioni o attività produttive o per servizi;

f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico.

Art. 22.
(Condizioni per la sanatoria)

1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all'art. 20, comma 1, lettera c), mentre gli interventi di modifica della destinazione d'uso senza opere edilizie sono equiparati a quelli di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2004.

2. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso effettuati su annessi agricoli o vani accessori posti all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso, sono subordinati, alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 53/1974, considerando la volumetria della parte di fabbricato oggetto di cambiamento della destinazione d'uso. In carenza di sufficiente terreno, sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili. Per gli ampliamenti di cui all'art. 20, comma 1, let. a) o per i nuovi edifici di cui all'art. 20, comma 1, let. b) relativamente ad annessi

agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2004 è subordinata al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4 medesimo.

4. Alle aree di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003 convertito con la L. 326/2003, sono aggiunti i Siti di Interesse Naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli artt. 13 e 15 della l.r. 27/2000.

5. La sanatoria edilizia è ammessa nei casi previsti all'articolo 20, comma 1, lettera a) punto 2 e lettera b), nonché ai commi 2 e 3 del presente articolo che comportino aumento di carico urbanistico, a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all'art. 26 della l.r. 31/97 e all'art. 61 della l.r. n. 27/2000, ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.

6. Per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003 così come integrate dal comma 5 del presente articolo, previo assenso degli enti preposti alla tutela dei vincoli e del parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

Art. 23.
(Modalità)

1. Alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35 dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con

modificazioni con la legge n. 326 del 24 novembre 2003 è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c), ai fini di cui all'art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all'art. 39 comma 5 della l.r. n. 1/2004, nella quale deve essere altresì asseverato:

a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l.r. n. 1/2004; in caso di ampliamento di unita immobiliari, i grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con l'indicazione della loro superficie e destinazione;

b) la destinazione d'uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria.

2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda medesima con:

a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti;

b) la quantificazione, certificata da tecnico abilitato, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;

c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 1/2004, nei casi di interventi che interessano le aree di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2004;

d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico.

3. Qualora l'immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al comune o sia necessario acquisire il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 1/2004, il relativo atto di assenso è adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al comma 2, dal responsabile dell'Ufficio preposto.

4. Qualora l'immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il Comune, tramite lo sportello unico per l'edilizia può convocare, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, anche su richiesta dell'interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. 241/1990.

5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine di cui al precedente comma 4, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2004 che l'interessato è tenuto ad effettuare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal comune. In caso di mancato rispetto di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, provvede all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma 1.

7. Ai fini dell'attestazione concernente gli aspetti igienico – sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche quanto previsto dall'articolo 34 della l.r. 1/2004.

8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal presente Titolo e possono essere ritirate, ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003 convertito con l. 326/2003 e successive

modificazioni, fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni sono riferite alle prescrizioni dell'articolo 32 del d.l. medesimo.

Art. 24.
(Oneri concessori)

1. L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003.

2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.

3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004.

4. I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all'articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.

5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Art. 25.
(Oblazione)

1. L'oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall'eventuale conguaglio, è incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità previste al comma 33 dell'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni con la l. 326/2003, nonché dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 ed è versata alla Regione in unica soluzione al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il versamento della misura dell'oblazione alla Regione è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Regione dell'Umbria. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma è restituita all'interessato.

Art. 26.
(Termini ed effetti per la sanatoria)

1. La mancata presentazione dei documenti previsti all'articolo 23, commi 1, 2 e 5 e dall'articolo 32 del d.l. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria.

2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale della competente struttura comunale entro il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il quale verifica esclusivamente:

a) la completezza della documentazione presentata;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera a) con le condizioni previste dal presente Titolo per la sanabilità delle opere;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell'oblazione e

dell'eventuale monetizzazione delle aree per standard;

d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al comune si sostituisce la provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 per l'istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell'articolo 23.

4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall'intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di cui all'articolo 30 della l.r. 1/2004. La dichiarazione è presentata allo Sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'articolo 23.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004.

6. Il comune svolge i controlli in merito ai contenuti dell'asseverazione del tecnico abilitato di cui all'articolo 23, comma 1, nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse modalità di cui all'articolo 39 della l.r. 1/2004.

Art. 27.
(Definizione degli gli interventi ammessi a condono edilizio)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 della l. 47/1985, ai fini del computo delle superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili coperte

realizzate ad ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in aggetto rispetto alla parete dell'edificio, nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate all'interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che non abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20. I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in aggetto rispetto alla parete dell'edificio sono riconducibili alla tipologia n. 6 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20.

2. Nei casi in cui l'abuso edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie, la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, è calcolata applicando la proporzione in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc); come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).

3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita ai fini della vigente normativa sull'iscrizione a catasto degli immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.

4. L'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.

5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di illecito di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b).

6. Per opere ultimate di cui all'articolo 32, comma 25 del d.l. 269/2003, convertito con L. 326/2003, e al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, si intendono quelle esistenti alla data del 31 marzo 2003 per le quali siano state completate le parti strutturali, ovvero, in caso di modifica della destinazione d'uso, quando le unità immobiliari interessate siano complete funzionalmente.

TITOLO III
SANZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

CAPO I
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Art. 28.
(Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)

1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 1/2004 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla

riscossione coattiva del complessivo credito nei modi di legge.

TITOLO IV
GRAVITA' DELL'ABUSO

CAPO I
VALUTAZIONE

Art. 29
(Valutazione della gravità dell'abuso)

1. Ai fini della valutazione della gravità dell'abuso per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste agli articolo 7, 8, 9 e 12 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) maggiore gravità per gli abusi realizzati nelle Zone A ed E;

b) maggiore gravità per gli abusi realizzati in presenza di vincoli derivanti da normative statali, regionali, ivi compresi quelli realizzati sulle aree e ambiti di cui agli articoli. 13, 15 e 29 della l.r. 27/2000;

c) maggiore gravità per le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità.

2. Ai fini di cui al comma 2 il comune può emanare apposite disposizioni attuative.

TITOLO V
MODIFICHE DI LEGGI E ABROGAZIONI

CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3

Art. 30
(Modificazioni dell'art. 110)

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale n. 3/99 la lettera "r)" è sostituita dalla seguente:
"r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. 2 settembre 1974 n. 53,

come modificato dall'art. 34 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31, ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che possiede i requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999, ai fini delle normative regionali in materia urbanistica, edilizia."

CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
24 MARZO 2000, N. 27

Art. 31.
(Integrazione dell'art. 34)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della l.r. n. 27/2000 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.
1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della presente legge, dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell'attuazione delle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale.".
1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli

insediamenti. La provincia, in sede di conferenza istituzionale per l'approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici – ambientali – paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e semprechè gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera.".

Art. 32.
(Integrazione dell'art. 65, così come modificato dall'art. 55 della l.r. n. 1/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. n. 27/2000, dopo le parole "interventi di" è aggiunta la parola "parziale".

2. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. n. 27/2000 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale".*

Art. 33.
(Integrazione con l'art. 65bis)

Alla legge regionale n. 27/2000 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 65 bis
(Salvaguardia dell'ambito aeroportuale)

1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all'articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto di Perugia – S. Egidio, approvato con D.P.G.R. n. 581 dell'11 gennaio 1991 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, fermo restando i volumi, le destinazioni d'uso preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di

costruzione di cui al titolo III della legge regionale n. 1/2004".

CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
21 OTTOBRE 1997, N. 31

Art. 34.
(Modificazioni dell'art. 33)

1. All'art. 33 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 le parole "La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G., del Piano Attuativo, la relativa documentazione, nonché copia della deliberazione della Provincia con allegato il verbale di cui all'art. 9, comma 5, sono inviati, entro il termine di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 9" sono sostituite dalle seguenti: *"La deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del Piano attuativo e delle relative varianti, comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, copia della relativa documentazione, nonché le deliberazioni della Provincia, con allegato il verbale di cui all'art. 9 comma 5 e al comma 10 dello stesso articolo 30, sono inviati dai rispettivi enti, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della loro adozione,".*

CAPO IV
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
18 FEBBRAIO 2004, n. 1

Art. 35.
(Integrazione dell'art. 3)

1. Al comma 1, lett. e), n. 2) dell'articolo 3 della l.r. n. 1/2004, dopo la parola "comune", sono aggiunte le seguenti parole:
", compresa l'escavazione dei pozzi".

Art. 36.
(Modificazioni dell'art. 11)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 1/2004 è eliminata la lettera c) e conseguentemente la

lettera d) assume la denominazione di lettera "c)".

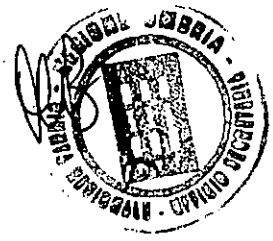

2. All'articolo 11 della l.r. n. 1/2004 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma : "1 bis. *Ferme restando le limitazioni previste al comma 1, il coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui alla legge n. 494/1996, durante la realizzazione dell'opera è tenuto a vigilare, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.*".

Art. 37.
(Integrazione dell'art. 21)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente comma:
"11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera, relativamente agli interventi di cui all'articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati ove necessari le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 40, i pareri della commissione comunale di cui all'articolo 4 e l'autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 22."

Art. 38.
(Modificazione dell'art. 32)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 è eliminata la parola "non".

Art. 39.
(Aggiunta dell'art. 39bis)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 39bis
(Raccolta dei dati del fabbricato)

1. I comuni istituiscono e promuovono la Raccolta dei dati tecnici per ogni fabbricato o unità immobiliare esistente o di nuova costruzione, sia pubblici che privati, al fine di assicurare una conoscenza completa degli immobili e della loro trasformazione a partire dalla data di costruzione, anche al fine di attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale.

2. La Raccolta dei dati contiene, per il fabbricato, le singole unità immobiliari e le pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e organizzativa, con le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. La Raccolta dei dati del fabbricato è redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori in sede della richiesta di agibilità con gli elementi e le informazioni già acquisite in sede di procedimento edilizio e di realizzazione dell'opera ed è aggiornata dallo stesso in occasione di interventi edilizi successivi, nonché è sottoscritta e aggiornata dal proprietario dell'immobile in relazione ad opere di manutenzione ordinaria ed interventi di integrazione o modifica degli impianti.

3. La Raccolta dei dati del fabbricato è redatta in forma cartacea e informatizzata e, completa di tutti gli elaborati, rimane depositata presso il proprietario, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti. In occasione di compravendita o locazione dell'immobile i venditori o i locatari sono tenuti, a fornire all'acquirente e al conduttore i dati e le informazioni contenute nella raccolta medesima qualora, obbligati alla sua tenuta.

4. La Regione, ai fini di cui al presente articolo, emana, entro il 31.12.2005 norme regolamentari di attuazione che stabiliscono i contenuti della Raccolta dei dati e dei relativi allegati, nonchè le modalità di redazione e controllo.

5. I Comuni devono:

a) *acquisire su supporto informatico una copia della Raccolta dei dati del fabbricato;*
b) *consentire la consultazione dello stesso a tutti gli aventi diritto e comunque agli enti pubblici che ne facciano richiesta, nei limiti di quanto previsto dalla L. 241/1990 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.";*
c) *intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati, applicando le relative sanzioni amministrative.*

6. La redazione della Raccolta dei dati del fabbricato è obbligatoria, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a totale ristrutturazione edilizia od urbanistica, dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

7. Il comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fabbricati o unità immobiliari che si dotano della Raccolta dei dati del fabbricato entro i termini fissati dal Comune, salvo quanto previsto al comma 6, in relazione ai costi da sostenere per la redazione della Raccolta dei dati medesima.

8. La Regione concorre con proprie risorse alla istituzione della raccolta dei dati del fabbricato di cui al presente articolo

Art. 40.
(Modificazioni dell'art. 40)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole "sportello unico per l'edilizia" sono aggiunte le seguenti parole "*o alla provincia.*".

2. Al comma 2, terzo periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 sono soppresse le seguenti parole: "*allo sportello unico per l'edilizia*".

3. Al comma 2, quarto periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole "lo sportello unico" sono aggiunte le seguenti parole "o la provincia".

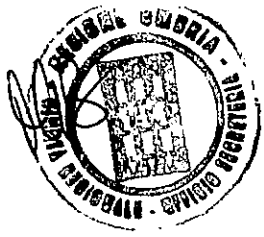

Art. 41.
(Modificazioni dell'art. 46)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 1/2004 le parole "tutela assoluta" sono sostituite dalla parola "valorizzazione".

CAPO V
ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 42.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 49 della l.r. n. 1/2004;

b) le lettere c) ed e) del comma 1, i commi 1 bis e 2 dell'articolo 38 della l.r. n. 31/1997;

c) la legge regionale 26 luglio 1994, n.20, e la legge 16 giugno 1999, n. 14 nonché tutte le norme che prevedono il parere della Commissione tecnico amministrativa, di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 o il parere del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 ed in particolare:

1) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
2) all'articolo 12, comma 6 della l.r. 9/1995, le parole ", previo parere del Comitato consultivo regionale per il territorio";
3) il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;
1) all'articolo 16, comma 7 della l.r. 28/1995, le parole "e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20", nonché l'intero terzo periodo dello stesso comma;
2) il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1978, n.65.

Art. 43.
(Norme finali)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo per i comuni dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed alle relative normative regionali in materia di piani pluriennali di attuazione.

1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

3. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a raccogliere l'intera normativa regionale in materia edilizia in un testo coordinato, comprendente anche i relativi provvedimenti attuativi della medesima.

Art. 44
(Norma finanziaria)

Sarà definita in sede consiliare

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G.Regionale
Prot. Uscita del 06/10/2004
nr. 0153780
Classifica: I.14

Al Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture
Ing. Luciano Tortoioli

Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia".

Si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 05 ottobre 2004, ha espresso, nel merito, parere favorevole sul disegno di legge indicato in oggetto.

Tuttavia, in merito alla disposizione dell'articolo 5, comma 4, il Comitato evidenzia che il mero accertamento della violazione, nelle varie forme, potrebbe non essere sufficiente a garantire l'effettività e l'oggettività dell'infrazione. Si suggerisce, conseguentemente, di aggiungere la parola "definitivo" dopo "accertamento". In ogni caso, inoltre, il Comitato rileva che la "sanzione" dell'esclusione dagli appalti, comminata al secondo capoverso dello stesso comma, oltre a costituire un probabile vizio di illegittimità costituzionale, crea sicuramente delicati problemi applicativi per i pesanti risvolti di natura civilistica e penale connessi all'eventuale accertamento infondato. Si consiglia, pertanto l'eliminazione di tale secondo capoverso.

Il Comitato ha fatto presente che la disposizione dell'articolo 22, comma 7, seppure condivisibile nel merito, potrebbe costituire motivo di impugnativa da parte del Governo, per vizio di illegittimità costituzionale, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 27 del decreto legge 269/2003, e, soprattutto, per la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Modifiche di modesta entità sono state apportate in vari articoli del testo normativo.

Stante l'urgenza rappresentata dal Direttore proponente, non è stato possibile apportare al testo i necessari emendamenti di drafting. Il Comitato, a questo scopo, invita il Servizio affari giuridici e legislativi e segreteria della Giunta regionale ad assicurare ogni utile collaborazione con il Servizio legislativo del Consiglio regionale per una più corretta formulazione dell'articolato del testo normativo di cui trattasi, sulla base delle regole di tecnica legislativa.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

MODELLO A

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il ddl in oggetto consente di tradurre in norme di dettaglio i principi fissati dal D.P.R. 380/2001 in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico – edilizia nonché dal D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. 326/2003 in relazione alle condizioni e procedure e limiti per il rilascio del titolo abilitativi in sanatoria a seguito del condono edilizio.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE/

L'intervento normativo in oggetto si inserisce organicamente nel complessivo quadro della disciplina edilizia avviata con l'emanazione della l.r. 18/2/2004, n. 1 e costituisce ulteriore disciplina al fine di definire compiutamente le norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e condono edilizio, così come stabilito all'art. 46, c. 2 della suddetta l.r. 1/2004, l'intera normativa regionale sull'edilizia rappresenta uno strumento attuativo degli obiettivi presenti nel Patto per lo Sviluppo dell'Umbria, già presente nel DAP 2003 e confermato nel DAP 2004/2006,

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
• 25, c. 1	Versamento 10% oblazione condono edilizio	€ 1.000.000 L.	
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
	Totale	€ 1.000.000 L.	

Spesa:

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
	Totale	L.	L.
	Saldo da finanziare	L.	L.

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

La quantificazione è stata effettuata sulla base del numero delle domande di condono edilizio presentate ai sensi del precedente condono di cui alla L. 724/1994, stimate su comuni campione in base alla popolazione, in quanto non è stato possibile acquisire un dato ufficiale sul complesso di tali domande.
Si è stimato che nel 1994 sono state presentate complessivamente n. 20.000 domande di condono e si è ipotizzato che in applicazione del presente ddl potranno essere presentate domande nella percentuale del 20% rispetto a quelle presentate nel 1994, corrispondente a n. 4.000 domande di condono.
Le 4.000 domande di condono rapportate con ipotesi percentuali in relazione alle sei tipologie di opere previste condonabili, nonché sulla base delle superfici medie utili condonabili interessate. Ai dati così ottenuti si è applicata la percentuale del 10% di competenza regionale .
Tenuto conto che il pagamento dell'oblazione può essere effettuato in tre quote (1^ quota alla data di presentazione della domanda entro il 10/12/2004; la 2^ e la 3^ quota rispettivamente entro il 20/12/2004 e 30/12/2004 ciò comporta un'ipotesi di entrata a favore della Regione, stimata in difetto, pari a circa 1.000.000 di € come indicato nell'allegato schema.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

I dati attraverso i quali è stata formulata l'ipotesi di quantificazione sono stati reperiti direttamente presso i Comuni con procedimento a campione.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per la Direzione proponente
Il Dirigente dell'Ufficio
Angelo Pistelli

Si stima che saranno presentate n. 4.000 domande di condono per le varie tipologie d'abuso.

Tipologia di abuso	% per tipologia rispetto al tot. domande	N. medio domande per tipologia tra attività resid. e non resid.	Superfice media da condonare tra attività resid. e non resid.	Superfice da condonare sul n. delle domande **mq.**	10% oblazione media tra attività resid. e non resid. €	Proventi €
1	60%	2400	20 mq.	48.000 mq.	12,50	600.000,00
2	5%	200	50 mq.	10.000 mq.	9,00	90.000,00
3	10%	400	50 mq.	20.000 mq.	7,00	140.000,00
4	5%	200	n. 200	n. 200 (forfait)	350,00	70.000,00
5	10%	400	n. 400	n. 400 (forfait)	170,00	68.000,00
6	10%	400	n. 400	n. 400 (forfait)	51,60	20.640,00
					TOTALE PROVENTI	* 988.640,00

* Si arrotonda € 1.000.000,00

MODELLO B

SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.

b) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI

Il ddl non comporta modificazione del sistema organizzativo delle strutture regionali e quanto previsto all'art. 15, comma 4 relativamente alla istituzione dell'Osservatorio regionale per l'abusivismo edilizio si tratta di funzioni già attribuite all'Ufficio Dirigenziale Urbanistica per le quali sarà comunque necessaria una dotazione per l'ufficio stesso di sistemi informativi adeguati in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale.

INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' ATTRIBUITE

Le funzioni che il ddl attribuisce a Comuni e Province sono confermate in base a quanto già previsto dalle normative nazionali e regionali in vigore (D.P.R. 380/2001, D.L. 269/2003, art. 38 e 39 della L.R. 31/97, L.R. n. 1/2004).
In aggiunta a tali funzioni l'art. 26, comma 3 del ddl assegna alla provincia l'intervento sostitutivo nel caso in cui il comune non rilasci nel termine di 36 mesi il titolo abilitativo a sanatoria a seguito del condono edilizio e per tali funzioni è previsto che la stessa provincia possa incassare parte dei proventi relativi ai diritti di segreteria.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI (allegato diagramma di flusso)

Non sono previste modifiche degli attuali procedimenti di competenza delle strutture regionali

EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA (se comporta incrementi, riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi, etc.)

La normativa comporta la costituzione di un osservatorio regionale sull'abusivismo, nonché una vigilanza generale nel settore edilizio ed urbanistico per i quali l'Ufficio relazione periodicamente alla Giunta ed al Consiglio Regionale, di conseguenza si dovrà prevedere l'implementazione dell'organico almeno di un istruttore.

Perugia, il 06 OTT. 2004

Per copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE

Per la Direzione proponente
Il Dirigente dell'Ufficio
Angelo Pistelli